

ALLEGATO 'A'
ALLA RACCOLTA N. 5487

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) - APS

PARTE PRIMA

Principi istitutivi dell'UNIAT

Art. 1 Denominazione, sede, durata e segni distintivi

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: **"UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) - APS"** con sede in Roma e che svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica (d'ora in avanti "UNIAT" o "Associazione").

L'UNIAT è una Associazione di cittadini per la tutela dei loro interessi nel campo della casa, della locazione immobiliare e dei problemi dell'abitare, dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo ai cittadini assegnatari di immobili residenziali pubblici, anche al fine di riaffermare il diritto alla casa ed alla difesa dell'ambiente sancito dalla Costituzione e operante secondo le disposizioni previste dalle leggi 281/1998 e 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

L'UNIAT consente altresì l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto previsto al comma 3, art. 35 D. Lgs. 117/2017.

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

L'Associazione è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi, e cioè della propria denominazione "UNIAT - APS" e del proprio logo/marchio, tutelati ai sensi di legge, che ne contraddistinguono le attività e le iniziative in favore dei propri associati.

Art. 2 Finalità - scopi

L'Associazione è indipendente da qualsiasi forma di governo, di confessioni religiose, di partiti politici e Organizzazioni sindacali. Non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e svolge attività di promozione e utilità sociale, volta a tutelare il diritto alla casa per tutti i cittadini e a migliorare la tutela dell'ambiente e del territorio.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione persegue politiche di cittadinanza attiva nel campo dell'abitare, della difesa e fruizione dell'ambiente e dei parchi, nell'armonico e compatibile sviluppo del territorio.

L'Associazione organizza, associa e aiuta i cittadini aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio pubblico (assegnatari), ne difende i diritti e invita al rispetto dei doveri.



Handwritten signature

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 4, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli scopi principali che l'Associazione intende perseguire sono:

la politica dell'espansione dell'edilizia residenziale pubblica e la sua evoluzione qualitativa e quantitativa, finalizzata all'allargamento del mercato degli affitti a canone sociale e ad una politica di emersione delle rendite sommerse nel mercato privato attraverso il canone concordato collegando reciprocità di convenienze fiscali (proprietari-inquilini) e quindi ad una generale calmierazione degli affitti;

le politiche per la trasparenza dei redditi e l'accertamento dell'effettività del tenore di vita personale e familiare per i richiedenti alloggi pubblici e degli attuali occupanti, anche abusivi;

la difesa globalmente degli interessi degli inquilini sia degli alloggi pubblici che privati;

l'assistenza, la difesa e la tutela dei cittadini uni-proprietari dell'abitazione in cui vivono;

le politiche ed azioni tese alla protezione e alla conservazione dell'ambiente, favorire uno sviluppo sostenibile ed eco compatibile con i sistemi urbani ed il recupero di territori degradati anche a causa dello scorretto sviluppo urbanistico;

la promozione dell'edilizia eco bio compatibile contestualmente al razionale sfruttamento del territorio e dell'impatto ambientale;

l'assunzione e/o il concorso ad iniziative volte a tutelare interessi larghi e diffusi tra i cittadini;

la partecipazione ad Associazioni e Organismi territoriali, nazionali e internazionali aventi medesime finalità dell'Associazione;

il compimento di ogni altra attività necessaria per il raggiungimento degli scopi istituzionali nelle forme ritenute idonee dall'Associazione;

Attraverso l'assistenza e la tutela dei cittadini quali proprietari o conduttori della propria casa:

promuovere il benessere sociale e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone;

rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle persone alla casa, alla qualità dell'ambiente ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;

favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;

perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nella società;

Per il conseguimento sul territorio delle finalità e degli

scopi sociali e statutari, l'Associazione si avvale degli organismi previsti dal presente Statuto e di ogni altro mezzo consentito dalla legge.

L'Associazione ha come principi informatori: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli aderenti, la sovranità dell'assemblea, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

Art. 3 Attività e compiti

L'UNIAT esercita, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, lettere e), f), i), m) q), w) e z) salvo altre, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,

(alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266,



della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tal fine, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, svolgerà attività anche diverse da quelle di cui al comma precedente, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e tra queste le seguenti attività e servizi:

garantire il patrocinio e l'assistenza sui problemi della casa a tutti i cittadini con particolare riguardo a:

promuovere politiche ed interventi volti a sviluppare la sostenibilità ambientale delle aree urbane e la vivibilità territoriale da parte di gruppi specifici quali ad esempio giovani ed anziani, anche favorendo la creazione di spazi di libera fruizione e solidarietà condivisa in un corretto rapporto tra l'uomo ed il costruito;

categorie svantaggiate quali:

..invalidi fisici, psichici e sensoriali;

..ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;

..detenuti ex ristretti ammessi al lavoro, soggetti dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;

..soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate e/o a rischio di esclusione sociale;

..minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;

..studenti e giovani;

..lavoratori migranti;

..famiglie monoparentali;

..categorie protette quali invalidi militari di guerra, invalidi per servizio e del lavoro, orfani e vedove di caduti sul lavoro, invalidi civili, non vedenti;

promuovere l'accesso e la fruibilità della casa nelle sue diverse forme di godimento: affitto, assegnazione pubblica, proprietà, cooperazione;

tutelare il diritto ad una corretta locazione degli immobili ad uso abitativo, commerciale, professionale;

rappresentare tutte le istanze dei cittadini nelle apposite sedi istituzionali relative alla qualità dell'abitare con particolare riferimento alla residenzialità;

promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, finalizzati ad uno sviluppo del livello socio economico ed etico culturale dell'utenza, anche attraverso vademecum, opuscoli e carte servizi, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria, o la stipula di accordi di partenariato, oppure proventi erogati da enti, da fondazioni o da privati con finalità affini a quelli dell'Associazione;

sostenere lo sviluppo della bilateralità con le controparti dell'Associazione, favorire il confronto e l'arbitrato con gli utenti e promuovere la conciliazione come strumento di composizione delle controversie;

organizzare direttamente o indirettamente la presa in carico e la gestione di beni immobili sequestrati alla criminalità organizzata;

promuovere politiche di facilitazione alla locazione immobiliare a favore degli studenti fuori sede;

promuovere iniziative per incrementare il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;

fornire ai propri iscritti, e in generale ai cittadini, informazione, assistenza tecnica e legale;

istituire e promuovere corsi di studio e formazione anche professionale rivolti agli operatori in materia di casa, ambiente e territorio;

promuovere e coordinare la costituzione di rappresentanze regionali e provinciali/territoriali - le quali assumeranno la denominazione UNIAT seguita dalla Regione ovvero dalla provincia/territorio di riferimento - per lo svolgimento delle attività statutarie; le predette rappresentanze regionali e provinciali/territoriali verranno deliberate dalla Direzione Nazionale;

promuovere l'esigibilità dei diritti costituzionali concernenti l'eguaglianza di dignità e di pari opportunità e l'avversione contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche o di altra causa, siano in condizione o in procinto di marginalità sociale;

costituire una rete di assistenza servizi e informazione ai cittadini attraverso la partecipazione ad attività e progetti di volontariato impiegando la risorsa sociale - volontario, per ampliare, migliorare e qualificare la rete, anche attraverso una presenza su rete telematica;

fornire alle rappresentanze regionali assistenza e consulenza legale, legislativa, tecnica, di programmazione, ricerca, documentazione e servizi per l'espletamento delle loro attività anche attraverso la realizzazione di un sito web interattivo fruibile anche da tutti gli utenti e cittadini e di altri servizi (patronato, caf, difesa dei consumatori, etc);

elaborare studi e ricerche volte ad individuare le migliori possibilità per garantire il diritto alla casa, l'ambiente e territorio;

organizzare incontri, seminari, convegni, dibattiti sui problemi della casa, ambiente e territorio finalizzate anche all'elaborazione di proposte da inoltrare alle Istituzioni centrali e decentrate per i necessari provvedimenti legislativi. Patrocinare, organizzare, nonché editare ogni



Carlo Colletti

tipo di pubblicazione ed ogni genere di attività di divulgazione ivi comprese quelle televisive e radiofoniche con riferimento specifico a tutte le problematiche connesse con i propri fini istituzionali;

rappresentare le istanze degli associati nei confronti dei pubblici poteri, della Pubblica Amministrazione, della piccola e della grande proprietà immobiliare, sia pubblica che privata.

L'UNIAT potrà svolgere l'attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 D. Lgs. 117/2017.

L'UNIAT svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dalla Direzione Nazionale nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

L'UNIAT può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di Lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare il CTS e pertanto non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione potrà effettuare qualsiasi atto e operazione economica, mobiliare e immobiliare, finanziaria o bancaria, e potrà altresì promuovere e partecipare alla nascita e al sostegno di altre associazioni aventi scopi e finalità analoghe.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione;
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di

bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

le quote d'iscrizione, la cui entità viene definita come da art.6;

eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità;

sottoscrizioni volontarie;

versamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dell'Unione Europea, degli organismi internazionali e di ogni ente pubblico o privato, italiano o straniero, erogati in dipendenza dell'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini e degli scopi istituzionali;

contributi e oblazioni provenienti da terzi anche in dipendenza della assistenza, consulenza e servizi erogati, di cui all'art. 2 del presente Statuto;

prestazioni di servizi convenzionati;

proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

da ogni altro provento consentito dalla legge e approvato dalla Direzione Nazionale;

da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000 e dal D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

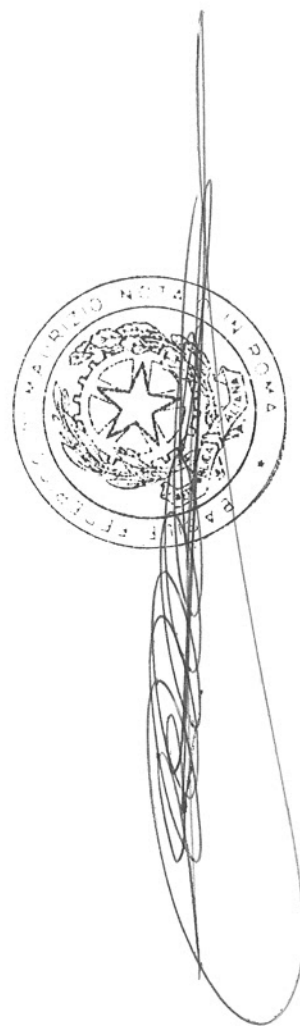
In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017, a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Art. 5 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il conto preventivo sono predisposti e approvati secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13 e 14 - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - e 17, comma 1, D. Lgs. 117/2017, l'UNIAT tiene:



Diego Colletti

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, del Collegio di garanzia e del Collegio Sindacale, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) che precedono, sono tenuti a cura della Direzione nazionale. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 6 Adesione all'UNIAT

L'adesione all'UNIAT avviene attraverso le Rappresentanze provinciali/territoriali - le quali ultime assumeranno la denominazione UNIAT Territoriale ovvero UNIAT Provinciale seguito dal territorio/provincia di riferimento - nei modi previsti dal presente Statuto e comporta il diritto alla tessera dell'Associazione e l'obbligo del contestuale versamento della quota di iscrizione.

Il costo tessera nazionale è definito, su indicazione della Direzione Nazionale entro e non oltre un mese dalla scadenza dell'anno solare.

La tessera viene emessa dall'UNIAT Nazionale e non è consentito ad alcuna Rappresentanza, sia essa regionale o territoriale/provinciale, di stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.

Le modalità di iscrizione sono disciplinate attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di direzione nazionale.

L'UNIAT consente altresì l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto previsto al comma 3, art. 35 D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 Diritti dei Soci

L'Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio è costituita dagli iscritti.

Possono far parte dell'UNIAT le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e sono in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 6 e nei termini definiti dalla Direzione Nazionale.

I soci iscritti all'Associazione partecipano senza limitazioni alla vita associativa. Tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto in modo libero e democratico a qualsiasi istanza o livello dell'Associazione.

Chi intende iscriversi all'UNIAT può farlo esclusivamente sottoscrivendo una scheda di adesione che dà diritto ad una

tessera della Associazione che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'UNIAT Nazionale.

I Soci sono iscritti nell'elenco della provincia/territorio in cui si trova la propria articolazione territoriale di riferimento e, nella medesima territorio/provincia esercitano i diritti e sono sottoposti agli obblighi derivanti anche dallo Statuto dell'UNIAT Nazionale e Regionale.

All'atto dell'iscrizione ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, i soci sono tenuti al versamento della quota stabilita dalla Direzione Nazionale, la quale rilascia una Tessera di Iscrizione, anche on-line, predisposta e distribuita esclusivamente dall'Associazione Nazionale.

L'iscrizione comporta per il socio il versamento della quota annuale e di eventuali altre contribuzioni richieste dall'Associazione per il godimento di servizi associativi aggiuntivi.

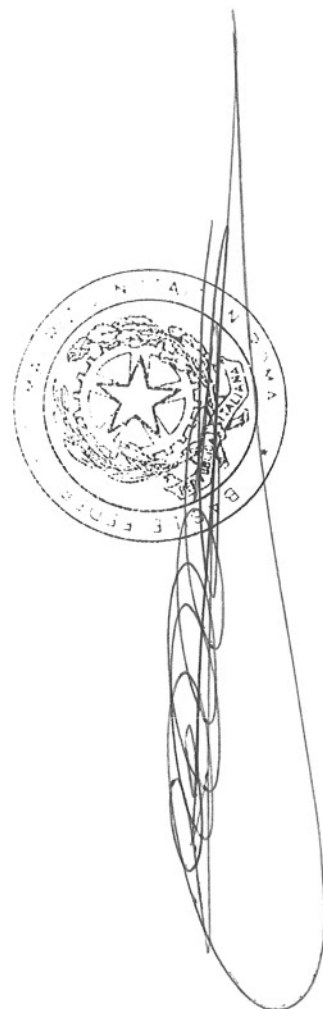
La quota associativa è intrasmissibile.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute effettivamente nello svolgimento dell'attività prestata. L'Associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Ai soci sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso quanto previsto all'art. 15, c. 3, D. Lgs.117/2017. In quest'ultimo caso previa richiesta motivata da inoltrarsi all'organo competente, da effettuarsi nei 10 giorni precedenti all'approvazione del relativo bilancio o altra forma prevista dal Regolamento.

Sono Soci sostenitori le persone fisiche rappresentanti di Enti e Associazioni e le persone giuridiche e le Associazioni la cui richiesta di adesione alla UNIAT sia stata accolta dalla Direzione Nazionale. L'ammissione all'Associazione dei soci sostenitori è deliberata dalla Direzione Nazionale su domanda scritta del richiedente nella quale il medesimo dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego da parte della Direzione deve essere motivato.

I soci sostenitori potranno partecipare alle riunioni degli organismi a titolo meramente consultivo.



Giulio Calchi

Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli Organi sociali e all'espletamento dei compiti loro attribuiti dall'Associazione.

L'iscrizione cessa per disdetta, per morosità, per esclusione. Può essere escluso l'iscritto che venga meno agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dal regolamento e/o dalle deliberazioni o direttive degli organi dell'UNIAT e/o alle linee politiche dell'UNIAT e/o che ponga in essere attività contrarie agli interessi dell'UNIAT o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'UNIAT stessa o che compia azioni incompatibili con i fini della medesima.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza dei presenti dalla Direzione Nazionale.

Il Socio escluso può presentare ricorso al Collegio di garanzia di competenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione.

L'esclusione del socio per morosità è deliberata dalla Direzione Regionale su indicazione del responsabile territoriale competente.

La disdetta è consentita tramite comunicazione scritta da parte del Socio entro il 30 ottobre di ogni anno, in assenza di ciò l'iscrizione si rinnova automaticamente per il successivo anno solare.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

PARTE SECONDA

Struttura dell'UNIAT

Art. 9 Organi Nazionali

Sono organi dell'Associazione:

La Consulta Nazionale;
La Direzione Nazionale;
Il Presidente;
I Vicepresidenti;
il Comitato di Presidenza;
Il Collegio Sindacale;
Il Collegio di garanzia.

Art. 10

La Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è costituita oltre che dai componenti della Direzione Nazionale, da tutti i Presidenti delle UNIAT Regionali.

La Consulta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente dell'UNIAT ed ha compiti consultivi in ordine alle politiche svolte dalla Associazione stessa sul territorio.

Art. 11

La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta dai Soci, dal Presidente Nazionale, dai Vice-Presidenti e dai Presidenti delle Associazioni Regionali.

La Direzione Nazionale rappresenta il centro di coordinamento dell'Associazione ed è competente su tutto quanto non rimesso alla competenza degli altri organi di cui all'art. 10 nonché delle sedi regionali e provinciali/territoriali.

Essa è competente in via esclusiva per la promozione e lo sviluppo dei rapporti e delle relazioni internazionali volti ad assicurare la partecipazione dell'UNIAT nelle associazioni internazionali.

La Direzione Nazionale fissa le linee politiche e di ordine generale nonché le strategie della Associazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa. È organo di indirizzo e controllo delle Articolazioni Regionali e Provinciali/Territoriali.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio Sindacale.

La Direzione Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e comunque quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve riunirsi per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

La convocazione dei componenti della Direzione Nazionale deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, anche per via telematica.

Inoltre, la Direzione Nazionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Inoltre, approva il conto preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Direzione Nazionale delibera su eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

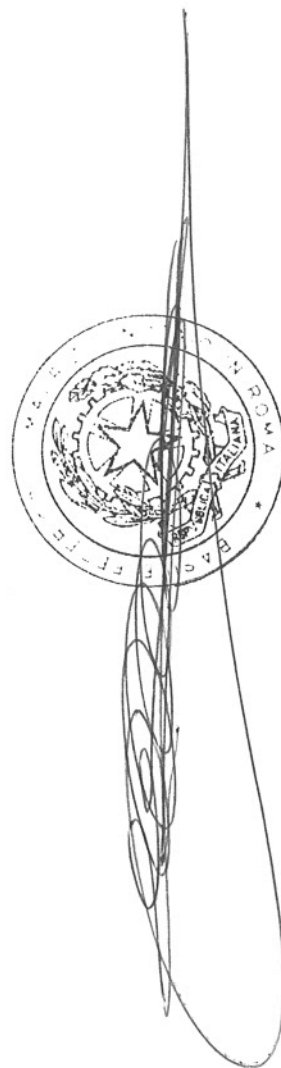
Le discussioni e le deliberazioni della Direzione Nazionale sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 12

Funzioni spettanti alla Direzione Nazionale

Spetta alla Direzione Nazionale:

deliberare su tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell'Associazione;



A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Carlo Gallo".

determinare l'entità del costo tessera;
decidere sulla titolarità del livello di riscossione delle quote e di ogni altra entrata finanziaria;
accettare lasciti, donazioni a favore dell'Associazione;
istituire sedi di rappresentanze UNIAT regionali, provinciali/territoriali; in quest'ultimo caso previo parere della Direzione Regionale del territorio in cui si vuole costituire una nuova sede.
fissare le linee politiche e di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, per l'attuazione dei rapporti con i cittadini, con le organizzazioni Sindacali, con gli Organi dello Stato;
adottare eventuali regolamenti di amministrazione dell'Associazione;
decidere la costituzione o la partecipazione a società e ad altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
integrare e completare lo Statuto tramite delibera da approvare a maggioranza dei presenti;
ratificare la costituzione della Rappresentanza Regionale dell'UNIAT;
accettare le adesioni presentate da persone giuridiche e/o persone fisiche rappresentanti di Enti e/o Associazioni;
promuovere l'esame dei problemi di carattere generale e particolare relativi alla casa, all'ambiente e al territorio;
assolvere ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita dal presente Statuto o dalla Legge ad altri organi dell'Associazione;
assicurare la gestione dell'Associazione;
deliberare sulle spese di natura straordinaria necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per la continuità della gestione;
costituire il Comitato Tecnico Scientifico;
eleggere il Presidente e, con votazione separata, i Vice-Presidenti;
nominare i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio del Probiviri;
emanare provvedimenti disciplinari nei confronti delle strutture, regionali e territoriali, nonché dei soci inadempienti in tutto o in parte alle norme del presente statuto o a quelle del regolamento e/o alle deliberazioni o direttive degli organi dell'UNIAT e/o alle linee politiche dell'UNIAT e/o che pongano in essere attività contrarie agli interessi dell'UNIAT o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'UNIAT medesima. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente è eletto dalla Direzione Nazionale ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Spetta al Presidente:

la rappresentanza giuridica dell'Associazione ad ogni livello; convocare e presiedere la Direzione e la Consulta Nazionale; firmare atti e documenti che importino impegni per l'Associazione, ivi inclusa la partecipazione a bandi nonché a tutte le attività e gli adempimenti connessi, previsti e conseguenti ed anche costituire e sottoscrivere Associazioni Temporanee di scopo (ATS) e progetti/bandi previa delibera del Comitato di Presidenza;

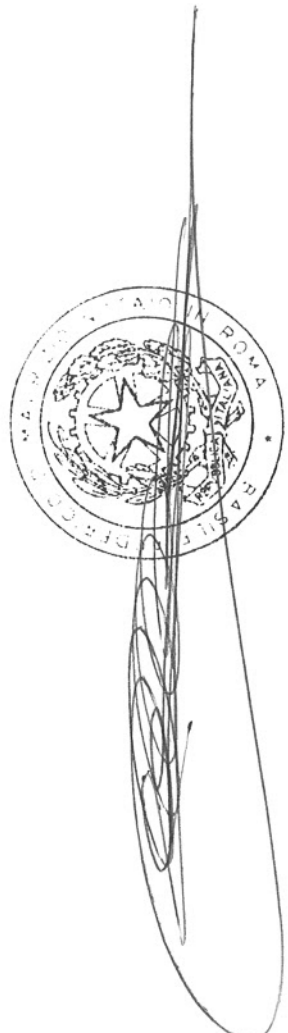
sottoscrivere, previa preventiva autorizzazione di uno dei Vice-Presidenti, ovvero congiuntamente con uno degli stessi, tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dall'Associazione nonché tutti gli atti di natura finanziaria relativi all'attività di gestione della Associazione, ivi compresi il rendiconto consuntivo, e il conto preventivo.

assolvere ad ogni altra funzione relativa alla sua carica. Il Presidente è tenuto, in caso di assenza o impedimento, a rilasciare la delega per la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio a un componente della Direzione Nazionale.

Il Presidente è altresì il Garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese.

Il Presidente può delegare di volta in volta specifiche materie ai componenti della Direzione Nazionale.

Il Presidente è legalmente responsabile di ogni decisione da lui assunta, o avallata, in nome e per conto dell'Associazione.



Art. 14

I Vice-Presidenti

I Vice-Presidenti operano nell'ambito ed entro i limiti delle deleghe ad essi attribuiti dal Presidente, affiancano quest'ultimo nell'esercizio della sua attività, vengono eletti dalla Direzione Nazionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di cui all'art. 14 spettano al Vice-Presidente più anziano d'età o ad altro Vice-Presidente delegato dal Presidente.

Art. 15

Il Direttore

Il Direttore, nominato dal Comitato di Presidenza, è il Garante della contabilità e della regolarità degli atti amministrativi; controlla la tenuta dei libri contabili e predispone il rendiconto consuntivo e il conto preventivo.

Il Direttore esercita tutti i poteri legati alla conduzione

di carattere ordinario e tecnico dell'Associazione (che non siano riservati, per legge o per statuto, alla competenza di altri organi associativi), secondo le eventuali indicazioni fornite dalla Direzione Nazionale.

In via esemplificativa e non tassativa, il Direttore:

promuove e coordina le attività relative alla realizzazione ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione nell'ambito delle linee programmatiche indicate dalla Direzione Nazionale, verificandone l'esecuzione operativa e finanziaria secondo le procedure e l'iter stabilito;

dà esecuzione alle deliberazioni della Direzione Nazionale e alle disposizioni del Presidente;

verifica la regolarità e la corrispondenza contabile dei rendiconti finanziari delle singole attività;

partecipa di diritto alle riunioni della Direzione Nazionale e alle assemblee della Consulta Nazionale nonché alle riunioni del Comitato di Presidenza;

cura la conduzione operativa di tutti gli affari correnti dell'Associazione.

In assenza di nomina del Direttore, i compiti allo stesso attribuiti, unitamente alle responsabilità da essi derivanti, sono da considerarsi integralmente in capo al Comitato di Presidenza.

Art. 16

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente e da due Vice-Presidenti. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato di Presidenza svolge i seguenti compiti:

Nomina il Direttore;

Approva i contributi straordinari alle strutture regionali;

Delibera sulle assunzioni e licenziamenti di personale nella sede Nazionale; Adotta la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari nei confronti delle strutture Regionali, Provinciali/territoriali, che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, dell'attività e dell'organizzazione dell'UNIAT. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento, per la necessaria ratifica;

Delibera in merito alla partecipazione dell'UNIAT a bandi e progetti di interesse di quest'ultimo nonché sulla delega al Presidente per il compimento di tutte le attività e gli adempimenti connessi, previsti e conseguenti e sulla costituzione e sottoscrizione da parte del Presidente Nazionale di Associazioni Temporanee di scopo (ATS) e progetti/bandi;

Delibera sulle ripartizioni del 5 per mille di quota nazionale.

Il Comitato di Presidenza nomina, inoltre, il Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO). In mancanza di nomina del Responsabile per la protezione dei dati, le funzioni di quest'ultimo vengono assolve dal medesimo Comitato di Presidenza, così come le responsabilità collegate rimangono in capo allo stesso limitatamente ai dati trattati dall'UNIAT Nazionale.

In assenza di nomina del Direttore, i compiti allo stesso attribuiti, unitamente alle responsabilità da essi derivanti, sono da considerarsi integralmente in capo al Comitato di Presidenza.

Art. 17

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è investito delle funzioni di vigilanza e controllo ex art. 2409 bis c.c.

Il Collegio Sindacale è nominato dalla Direzione Nazionale ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata e presieduta dal Sindaco più anziano, il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

Fermo restando le disposizioni di legge, in via esemplificativa e non esaustiva, spetta al Collegio Sindacale: verificare le scritture contabili; esaminare il rendiconto consuntivo e il conto preventivo riferendone alla Direzione Nazionale.

Art. 18

Il Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia si compone di 3 componenti effettivi e due supplenti nominati dalla Direzione Nazionale.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e sanzionatori emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il ricorso al Collegio di garanzia costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento interno.

Qualora le controversie di cui al presente articolo non vengano composte dal Collegio di garanzia, esse potranno essere sottoposte, in via esclusiva, al giudizio del Tribunale di Roma.

Art. 19

Durata e funzionamento degli organi

I componenti della Direzione Nazionale, il Presidente, i Vice-Presidenti, i componenti del Collegio Sindacale, del



Piero Colletti

Collegio di garanzia durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

La Direzione Nazionale si riunisce di regola almeno due volte all'anno o in termini più brevi quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo dei suoi associati.

La Direzione Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario.

I componenti della Direzione Nazionale che risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutivamente decadono automaticamente dall'incarico, e sono eventualmente sostituiti secondo le modalità specificate da un rappresentante espresso dalla struttura territoriale del soggetto da sostituire.

Art. 20 Responsabilità dell'Associazione

L'UNIAT risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente su mandato e/o ratifica del Comitato di presidenza.

L'UNIAT Nazionale non risponde a qualsiasi titolo ragione o causa o in specie, per il fatto dell'adesione delle rappresentanze locali all'Associazione nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture periferiche o dalle persone che le rappresentano, nonché delle eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all'immagine dell'Associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi ed obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto.

Secondo le norme del presente Statuto non può realizzarsi alcun rapporto di corresponsabilità giuridico amministrativa tra le varie articolazioni operative dell'Associazione e pertanto il Presidente non risponde ad alcun titolo, ragione e/o causa dei comportamenti e delle obbligazioni assunte dalle strutture Regionali, Territoriali e dai suoi responsabili.

Art. 21

Articolazione organizzativa sul territorio

L'UNIAT si articola per l'intero territorio a livello nazionale su base regionale e provinciale/territoriale, attraverso strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla UNIAT Nazionale. Le predette strutture, regionali e provinciali/territoriali, godono di autonomia gestionale, economica e politico-organizzativa come previsto dal presente statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

Le strutture Regionali e provinciali/Territoriali devono conformarsi - nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente - ai principi ed alle linee guida dell'UNIAT Nazionale, sono tenute al rispetto dello statuto e del regolamento di quest'ultima, nonché delle deliberazioni e direttive degli organi nazionali e non possono compiere

attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

La Direzione Nazionale può disporre interventi straordinari come quelli di seguito specificati, oltre che accertamenti e verifiche nei confronti delle strutture Regionali e Provinciali/Territoriali e queste sono tenute ad accettarli.

Nei casi in cui fossero riscontrate, con riferimento ad una Struttura, una o più delle criticità indicate all'art. 13, punto 19 del presente statuto, la Direzione Nazionale potrà porre in essere nei confronti della medesima uno dei seguenti provvedimenti, e la Struttura interessata è tenuta ad accettarli:

1. decadenza del Presidente e/o scioglimento degli Organi amministrativi e/o di controllo della Struttura e nomina di un commissario con il compito di rimuovere, entro un lasso di tempo indicato dalla Direzione Nazionale che non ecceda il termine di sei mesi (eventualmente rinnovabile una sola volta), le criticità riscontrate e convocare l'Assemblea della Struttura per la ricostituzione dei disciolti Organi della medesima;

2. nei casi ritenuti più gravi, revoca alla Struttura del riconoscimento di UNIAT-APS nel territorio di pertinenza.

In casi di urgenza gli interventi straordinari di cui sopra, nei confronti delle strutture regionali, provinciali/territoriali, potranno essere disposti dal Comitato di Presidenza; tale decisione del Comitato di Presidenza dovrà essere ratificata alla prima riunione utile dell'Organo statutariamente competente, secondo le procedure previste dal Regolamento.

In tutti i casi di revoca del riconoscimento, la Struttura interessata non potrà più utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di UNIAT-APS.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio di garanzia.

Art. 22

La Rappresentanza regionale

L'UNIAT regionale, la cui denominazione sarà UNIAT seguita dal nome della Regione di riferimento, rappresenta il primo livello dell'articolazione territoriale dell'UNIAT ed è costituito da tutti gli iscritti all'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.

L'UNIAT regionale coordina, nel proprio ambito territoriale, le strutture provinciali/territoriali e tematiche, tra cui le sezioni comunali, intercomunali, le leghe, locali e sportelli di assistenza nelle quali si svolge l'attività associativa, assicurando il servizio e la presenza dell'UNIAT.

Esse devono conformarsi alle direttive della struttura regionale dell'UNIAT e a quelle dell'UNIAT Nazionale.

L'UNIAT regionale rappresenta il primo livello di sintesi e tutela delle politiche a favore degli inquilini nell'ambito della casa, dell'ambiente e del territorio di competenza.



Giulio Colletti

Concorre alla formazione delle politiche regionali e nazionali sulla casa, sull'ambiente e del territorio.

È competente su tutte le materie disciplinate dai regolamenti regionali comunali e provinciali per la difesa e l'orientamento degli inquilini e per l'attuazione dei principi espressi nel presente statuto.

Promuove e diffonde la presenza dell'Associazione sul territorio attraverso attività e servizi assicurando a tutti gli iscritti le informazioni e gli strumenti volti a tutelare i cittadini.

Le UNIAT nelle varie articolazioni sopra descritte, anche al fine di armonizzare l'attività dell'Associazione nel territorio, hanno l'obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con l'UNIAT regionale.

Sono Organi della Rappresentanza Regionale:

l'Assemblea;

la Direzione Regionale;

Il Presidente Regionale;

Il Collegio Sindacale Regionale;

Il Collegio di garanzia Regionale.

Ciascuna Struttura Regionale è libera di dotarsi di un organo tecnico-amministrativo prevedendone autonomamente le modalità di nomina/elezione nonché i compiti da attribuire allo stesso.

Art. 23 L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle sedi provinciali/territoriali nonché di tutte le altre strutture di cui all'articolo che precede presenti nella regione di riferimento.

Agisce in conformità alle linee, agli indirizzi ed alle strategie prospettate dall'UNIAT Nazionale.

È convocata dal Presidente Regionale che ne fissa l'ordine del giorno, anche per via telematica.

La convocazione dei componenti dell'Assemblea Regionale deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

Inoltre, l'Assemblea Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il presidente regionale è tenuto a convocare l'assemblea regionale entro 15 giorni. In caso di mancata convocazione da parte del presidente regionale entro ulteriori 15 giorni, l'assemblea regionale sarà convocata dalla Direzione Nazionale o dal suo Presidente.

L'assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un'ora la prima, con i presenti e rappresentanti per delega, tranne che per decisioni che prevedano maggioranza diversa. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Regionale elegge a maggioranza dei presenti il Presidente Regionale e, con votazione separata, secondo le modalità stabilite dalla Struttura Regionale l'Organo Tecnico - Amministrativo Regionale.

Per deliberare lo scioglimento dell'UNIAT Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto dall'art. 21, ultimo comma c.c.

In caso di scioglimento, il patrimonio che residua dalla liquidazione, sarà devoluto all'Associazione Nazionale, atteso che quest'ultima persegue le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

Art. 24

La Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta dai Soci, dal Presidente Regionale, e dai Presidenti delle Associazioni Territoriali/Provinciali.

La Direzione Regionale fissa le direttive di ordine generale ed attua le determinazioni e le decisioni dell'Assemblea Regionale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

La Direzione Regionale è composta da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti proporzionale al numero dei soci, garantendo comunque la rappresentanza per ogni Provincia.

Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio Sindacale.

La Direzione Regionale di norma si riunisce almeno due volte l'anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve riunirsi per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

La convocazione dei componenti della Direzione Regionale deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

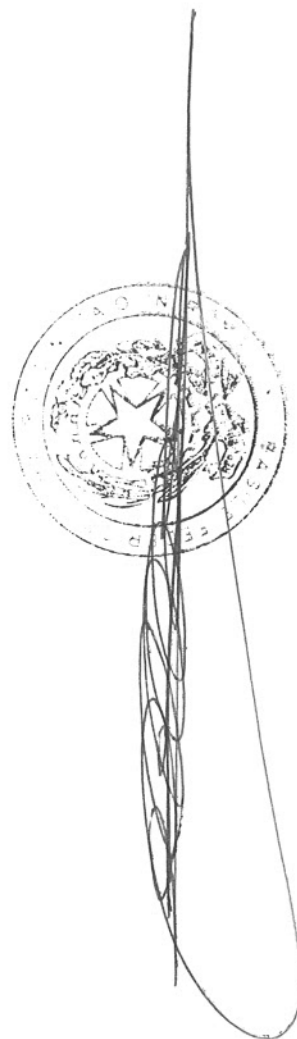
Inoltre, la Direzione Regionale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il presidente regionale è tenuto a convocare la Direzione regionale entro 15 giorni. In caso di mancata convocazione da parte del presidente regionale, entro ulteriori 15 giorni la Direzione regionale sarà convocata dalla Direzione nazionale o dal suo Presidente.

La Direzione Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un'ora la prima, con i presenti.

Inoltre, approva il conto preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti, ove la struttura Regionale abbia deciso di dotarsene, dall'Organo Tecnico Amministrativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

Le discussioni e le deliberazioni della Direzione Regionale sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e



Carlo Collet

sottoscritto dal Presidente Regionale.

Art. 25

Funzioni spettanti alla Direzione Regionale

Spetta alla Direzione Regionale:

deliberare su tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell'Associazione Regionale;

fissare le linee politiche e di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione Regionale per l'attuazione dei rapporti con i cittadini, le organizzazioni Sindacali, le istituzioni statuali regionali, provinciali, le aree metropolitane ed i comuni;

adottare eventuali regolamenti di amministrazione dell'Associazione Regionale;

decidere la costituzione o la partecipazione a società e altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole Direzione Nazionale;

compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Regionale;

promuovere l'esame dei problemi di carattere generale e particolare relativi alla casa, all'ambiente e al territorio;

assicurare la gestione dell'Associazione Regionale;

deliberare sulle spese di natura corrente necessarie per il funzionamento dell'Associazione Regionale e per la continuità della gestione;

eleggere, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il Presidente Regionale;

nominare di concerto con l'Associazione nazionale i componenti in seno a organismi di competenza delle materie di cui all'art. 2, nell'ambito regionale;

nominare i componenti del Collegio Sindacale;

emanare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci morosi, nonché, previa comunicazione all'UNIAT Nazionale e salvo parere contrario di quest'ultima formulato per iscritto entro quindici giorni, nei confronti delle strutture territoriali inadempienti in tutto o in parte alle norme del presente statuto o a quelle del regolamento, alle deliberazioni o direttive degli organi regionali o nazionali dell'UNIAT e/o alle linee politiche dell'UNIAT e/o che pongano in essere attività contrarie agli interessi dell'UNIAT o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'UNIAT medesima. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio di garanzia.

Art. 26

Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza.

Il Presidente Regionale è il legale rappresentante

dell'Associazione per tutte le attività svolte a livello regionale.

Spetta al Presidente:

rappresentare l'Associazione Regionale;

convocare e presiedere la Direzione Regionale;

firmare atti e documenti che importino impegni per l'Associazione Regionale;

assolvere ogni altra funzione relativa alla sua carica.

Il Presidente Regionale è legalmente responsabile di ogni decisione da lui assunta, o avallata, in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 27

II Collegio Sindacale Regionale

Il Collegio Sindacale è nominato dalla Direzione Regionale e è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Spetta al Collegio Sindacale:

verificare le scritture contabili;

esaminare i bilanci preventivo e consultivo.

Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata e presieduta dal Sindaco più anziano, il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 28

Il Collegio di garanzia Regionale

Il Collegio di garanzia si compone di 3 componenti effettivi e 2 supplenti nominati dalla Direzione Regionale.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e sanzionatori emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il ricorso al Collegio di garanzia costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria. In tal caso il foro competente corrisponderà con il Tribunale del capoluogo della medesima regione.

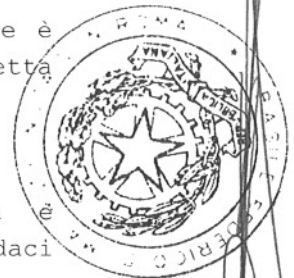
Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento interno.

Qualora le controversie di cui al presente articolo in cui sia parte l'UNIAT Nazionale (od alcuno dei suoi Organi) non vengano composte dal Collegio di garanzia, esse potranno essere sottoposte, in via esclusiva, al giudizio del Tribunale di Roma.

Art. 29

La Rappresentanza territoriale

L'UNIAT territoriale, la cui denominazione sarà UNIAT seguita dal nome della provincia/territorio di riferimento, rappresenta il secondo livello dell'articolazione territoriale dell'UNIAT ed è costituito da tutti gli iscritti all'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.



Giulio Collet

Le strutture territoriali sono emanazioni dell'UNIAT Nazionale e, per il tramite di essa, dell'UNIAT regionale e sono composte dalle sezioni comunali, intercomunali, le leghe, locali e sportelli di assistenza nelle quali si svolge l'attività associativa, assicurando il servizio e la presenza dell'UNIAT.

Esse devono conformarsi alle direttive dell'UNIAT Nazionale e a quelle dell'UNIAT della Regione di riferimento.

L'UNIAT territoriale rappresenta e concorre alla formazione delle politiche regionali e nazionali sulla casa, sull'ambiente e del territorio.

È competente su tutte le materie disciplinate dai regolamenti comunali e provinciali per la difesa e l'orientamento degli inquilini e per l'attuazione dei principi espressi nel presente statuto.

Promuove e diffonde la presenza dell'Associazione sul territorio attraverso attività e servizi assicurando a tutti gli iscritti le informazioni e gli strumenti volti a tutelare i cittadini.

Le UNIAT nelle varie articolazioni sopra descritte, anche al fine di armonizzare l'attività dell'Associazione nel territorio, hanno l'obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con l'UNIAT regionale e l'UNIAT Nazionale.

Sono Organi della Rappresentanza Provinciale/Territoriale:

l'Assemblea provinciale/territoriale;

la Direzione provinciale/territoriale;

Il Presidente provinciale/territoriale;

Il Collegio Sindacale provinciale/territoriale;

Il Collegio di garanzia provinciale/territoriale.

Ciascuna Struttura provinciale/territoriale è libera di dotarsi di un organo tecnico-amministrativo prevedendone autonomamente le modalità di nomina/elezione nonché i compiti da attribuire allo stesso.

Art.30

L'Assemblea Territoriale

L'Assemblea provinciale/territoriale è composta da tutti i soci residenti nel territorio di riferimento in regola con l'iscrizione.

Agisce in conformità alle linee, agli indirizzi ed alle strategie prospettate dall'UNIAT Nazionale e l'UNIAT Regionale.

È convocata dal Presidente Territoriale che ne fissa l'ordine del giorno, anche per via telematica.

La convocazione dei componenti dell'Assemblea Territoriale deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

Inoltre, l'Assemblea Territoriale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il presidente territoriale è tenuto a convocare l'assemblea

territoriale entro 15 giorni. In caso di mancata convocazione da parte del presidente territoriale entro ulteriori 15 giorni, l'assemblea territoriale sarà convocata dalla Direzione Regionale o dal suo Presidente.

L'assemblea Territoriale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un'ora la prima, con i presenti e rappresentanti per delega, tranne che per decisioni che prevedano maggioranza diversa. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. L'Assemblea provinciale/Territoriale elegge a maggioranza dei presenti il Presidente Territoriale e, con votazione separata, secondo le modalità stabilite dalla Struttura Regionale l'Organo Tecnico - Amministrativo Territoriale.

Per deliberare lo scioglimento dell'UNIAT provinciale/Territoriale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto dall'art. 21, ultimo comma c.c.

In caso di scioglimento, il patrimonio che residua dalla liquidazione, sarà devoluto all'Associazione Nazionale, atteso che quest'ultima persegue le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

Art. 31

La Direzione provinciale/territoriale

La Direzione provinciale/territoriale è composta dai Soci.

La Direzione provinciale/Territoriale fissa le direttive di ordine generale ed attua le determinazioni e le decisioni dell'Assemblea Territoriale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

La Direzione provinciale/Territoriale è composta da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti proporzionale al numero dei soci, garantendo comunque la rappresentanza per ogni territorio di riferimento.

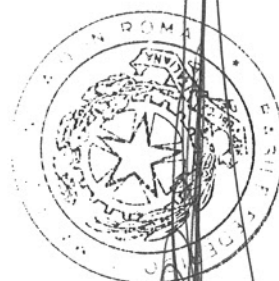
Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio Sindacale.

La Direzione provinciale/territoriale di norma si riunisce almeno due volte l'anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve riunirsi per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

La convocazione dei componenti della Direzione provinciale/territoriale deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione anche per via telematica.

Inoltre, la Direzione Territoriale può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il presidente territoriale è tenuto a convocare la Direzione provinciale/territoriale entro 15 giorni. In caso di mancata convocazione da parte del presidente territoriale, entro



Handwritten signature

ulteriori 15 giorni la Direzione territoriale sarà convocata dalla Direzione regionale o dal suo Presidente.

La Direzione provinciale/Territoriale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta e in seconda, che deve seguire di almeno un'ora la prima, con i presenti.

Inoltre, approva il conto preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti, ove la struttura Territoriale abbia deciso di dotarsene, dall'Organo Tecnico Amministrativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

Le discussioni e le deliberazioni della Direzione Territoriale sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente Territoriale.

Art. 32

Funzioni spettanti alla Direzione Territoriale

Spetta alla Direzione Provinciale/Territoriale:

deliberare su tutti gli atti che impegnano il patrimonio dell'Associazione Territoriale;

fissare le linee politiche e di ordine generale per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione provinciale/territoriale per l'attuazione dei rapporti con i cittadini, le organizzazioni Sindacali, le istituzioni statuali provinciali, le aree metropolitane ed i comuni;

adottare eventuali regolamenti di amministrazione dell'Associazione Territoriale;

decidere la costituzione o la partecipazione a società e altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole dell'Associazione Regionale;

compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione Territoriale;

promuovere l'esame dei problemi di carattere generale e particolare relativi alla casa, all'ambiente e al territorio;

assicurare la gestione dell'Associazione Territoriale;

deliberare sulle spese di natura corrente necessarie per il funzionamento dell'Associazione Territoriale e per la continuità della gestione;

eleggere, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il Presidente Territoriale;

nominare di concerto con l'Associazione Regionale i componenti in seno a organismi di competenza delle materie di cui all'art. 2, nell'ambito territoriale;

nominare i componenti del Collegio Sindacale;

emanare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci morosi, previa comunicazione all'UNIAT Regionale e salvo parere contrario di quest'ultima formulato per iscritto entro sette giorni, o che abbiano posto in essere comportamenti contrastanti in tutto o in parte alle norme del presente statuto o a quelle del regolamento, alle deliberazioni o

direttive degli organi regionali o nazionali dell'UNIAT e/o alle linee politiche dell'UNIAT e/o che pongano in essere attività contrarie agli interessi dell'UNIAT o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'UNIAT medesima. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio di garanzia.

Art. 33

Il Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza.

Il Presidente Territoriale è il legale rappresentante dell'Associazione per tutte le attività svolte a livello territoriale.

Spetta al Presidente:

rappresentare l'Associazione Territoriale;

convocare e presiedere la Direzione Territoriale;

firmare atti e documenti che importino impegni per l'Associazione Territoriale;

assolvere ogni altra funzione relativa alla sua carica.

Il Presidente Territoriale è legalmente responsabile di ogni decisione da lui assunta, o avallata, in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 34

Il Collegio Sindacale Territoriale

Il Collegio Sindacale è nominato dalla Direzione Territoriale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

Spetta al Collegio Sindacale:

1) verificare le scritture contabili;

2) esaminare i bilanci preventivo e consultivo.

Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata e presieduta dal Sindaco più anziano, il Collegio dei Sindaci elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 35

Il Collegio di garanzia Territoriale

Il Collegio di garanzia si compone di 3 componenti effettivi e 2 supplenti nominati dalla Direzione Territoriale.

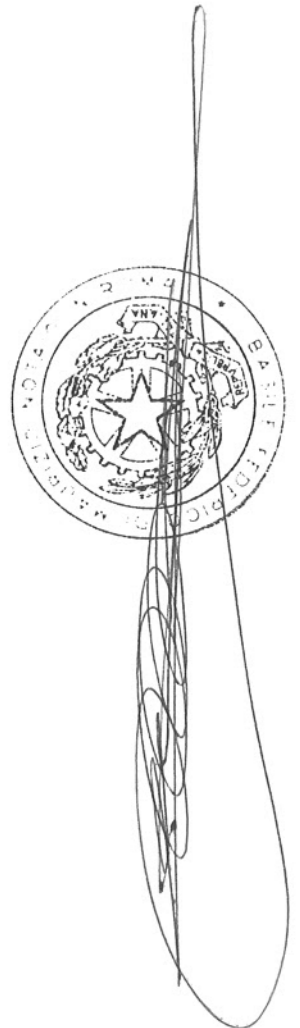
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari e sanzionatori emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il ricorso al Collegio di garanzia costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Solo una volta concluso il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia, sarà possibile ricorrere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria. In tal caso il foro competente corrisponderà con il Tribunale del capoluogo della medesima regione.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento interno.

Qualora le controversie di cui al presente articolo in cui



Carlo Gallo

sia parte l'UNIAT Nazionale (od alcuno dei suoi Organi) non vengano composte dal Collegio di garanzia, esse potranno essere sottoposte, in via esclusiva, al giudizio del Tribunale di Roma.

Art. 36

Autonomia della rappresentanza

L'UNIAT Nazionale, le UNIAT regionali e le UNIAT provinciali/territoriali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi.

Di qualsiasi atto o fatto amministrativo, dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta ne rispondono il Presidente, per l'Associazione Nazionale, i Presidenti Regionali, per il livello regionale nonché, per le UNIAT provinciali/territoriali, i relativi Presidenti.

L'UNIAT Nazionale non risponde a nessun titolo, ragione e/o causa delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente delle rappresentanze regionali e provinciali/territoriali nonché delle persone che le coordinano e le rappresentano a tutti i livelli.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UNIAT Nazionale a favore delle rappresentanze regionali e provinciali/territoriali costituiscono una attività di assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Art. 37

Scioglimento dell'UNIAT

Per deliberare lo scioglimento dell'UNIAT e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, come previsto dall'art. 21, ultimo comma c.c.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dopo la liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni/organismi che perseguono fini di utilità sociale.

Art. 38

Disposizione transitoria

Il Presidente è sin da subito autorizzato ad apportare eventuali modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini della approvazione del medesimo Statuto da parte degli Enti di vigilanza competenti, nonché tutte le eventuali modifiche che dovessero essere rese obbligatorie da disposizioni di legge o regolamentari.

Il percorso tracciato dal presente Statuto, come sopra emendato, ivi inclusa la nuova articolazione sul Territorio di UNIAT, dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026, salvo proroga concessa dalla Direzione.